



**Comune di Abano Terme**  
**Provincia di Padova**

**ORIGINALE**

Delibera N. 6  
del 15/01/2018

*VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO TERMALE |
|----------|---------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

| NOME                 | CARICA       | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------------|--------------|----------|---------|
| BARBIERATO FEDERICO  | Sindaco      | X        |         |
| POZZA FRANCESCO      | Vice Sindaco | X        |         |
| BERTO ERMANNO        | Assessore    | X        |         |
| BANO GIAN PIETRO     | Assessore    | X        |         |
| GALLOCCCHIO VIRGINIA | Assessore    | X        |         |
| POLLAZZI CRISTINA    | Assessore    | X        |         |

Partecipa alla seduta il Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione considera priorità del suo programma amministrativo:
  - o la tutela del patrimonio storico-artistico ed edilizio del territorio;
  - o aumentare la sicurezza di quanti giornalmente frequentano la zona pedonale, garantendo una migliore circolazione pedonale nel centro termale;
- i Comuni, con propria delibera di Giunta comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio ai sensi della comma 9 art 7 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 Nuovo codice della Strada;
- in attuazione di tale normativa il Comune di Abano Terme ha adottato, con successivi provvedimenti, discipline di limitazione del traffico dei veicoli nel centro abitato, tese a limitare la crescente congestione della circolazione, a garantire maggiore sicurezza per i pedoni e a contenere entro limiti accettabili lo stato di inquinamento atmosferico e acustico nelle aree a più alta frequentazione residenziale e turistica;
- nel corso degli anni sono state riviste le caratteristiche della zona pedonale con modifica degli orari di accesso, delle categorie di veicoli autorizzati che si sono rivelate insufficienti a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini/residenti che frequentano tale area;

**VISTA** e acquisita agli atti la relazione del comandante della Polizia Locale prot.n. 36479 del 14.10.2017;

**RILEVATO** che l'attuale regolamentazione della circolazione dei veicoli per il trasporto di cose necessita di essere ridefinita in funzione della rete viaria disponibile, così da ottimizzare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

**RITENUTO** che, per le medesime motivazioni di tutela di cui sopra ed in considerazione dell'alto afflusso di numerosi veicoli turistici, si rende necessario rivedere le norme che regolano la circolazione nella zona pedonale vigente;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione della Giunta Comunale numero 51 del 27.03.2007 avente per oggetto: "Individuazione e delimitazione delle aree pedonali urbane, ex art. 7 c.9 del Codice della Strada";

**RITENUTO** necessario disciplinare il traffico veicolare al fine di garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità, nel centro termale comprendente:

- o Viale delle Terme (tratto compreso tra P.zza Repubblica e via Pd'Abano), via Vespucci (tratto compreso tra P.zza Cortesi e Viale delle Terme), via P.d'Abano (tratto compreso tra Viale delle Terme e via via Marzia), via Busonera (tratto compreso tra via P.d'Abano e P.zza S.Cuore), via Jappelli (tratto compreso tra via P.d'Abano e l'entrata dell'ex Hotel Centrale), via Montirone (tratto compreso tra via P.d'Abano e via Don Bosco), Largo Marconi;

**RAVVISATA** la necessita di contemperare le molteplici esigenze degli operatori turistici e commerciali che operano nella zona interessata dal presente provvedimento con le esigenze di maggiore sicurezza nell'area in parola, mettendo in atto modifiche che permettano in un secondo tempo di dotare la zona di sistemi di lettura targa dei veicoli in entrata;

**RITENUTO** inoltre necessario attuare un riordino della disciplina dei divieti di transito ai mezzi che superano determinate masse complessive in funzione della rete stradale comunale ed alla sua pavimentazione ed al fine anche di ottenere una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti da traffico;

**PRESO ATTO** che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota alla cittadinanza mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo II° del D.P.R. 16/12/1992 n°495;

**RITENUTO**, a termini di legge, di istituire la ZTL nel centro termale del Comune di Abano Terme;

**PRESO ATTO**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio di P.L. e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico hanno espresso parere in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della proposta;

**VISTO** l'art.7, comma 9 del D.Lgs. n.285/92 e successive modificazioni e integrazioni, e il D.P.R. n. 495/92;

Con votazione unanime resa ai sensi di legge;

### DELIBERA

- a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Per quanto in premessa indicato, sono abrogate la delibera della giunta comunale Giunta Comunale 27.03.2007, numero 51, avente per oggetto: "Individuazione e delimitazione delle aree pedonali urbane, ex art. 7 c.9) del Codice della Strada" di istituzione dell'area pedonale. Sono inoltre abrogati i provvedimenti adottati in tema di regolamentazione di accesso nella zona pedonale e gli orari di accesso previsti sostituendoli con quanto di seguito precisato.
- c) È istituita una Zona a Traffico Limitato con interdizione alla circolazione e alla sosta a qualsiasi veicolo a motore, compresi i ciclomotori dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i giorni feriali e festivi, nel centro termale comprendente: Viale delle Terme (tratto compreso tra P.zza Repubblica e via P. d'Abano), via Vespucci (dall'incr. con Viale delle Terme a P.zza Cortesi), via P.d'Abano (tratto compreso tra Viale delle Terme e via via Marzia), via Busonera (tratto compreso tra via P.d'Abano e P.zza S.Cuore), via Jappelli (tratto compreso tra via P.d'Abano e l'entrata dell'ex Hotel Centrale), via Montirone (tratto compreso tra via P.d'Abano e via Don Bosco), Largo Marconi;
  - VIGENZA DELLA Z.T.L.: tutti i giorni feriali e festivi.
  - ORARI DI VIGENZA DEGLI ORARI DELLA Z.T.L.: dalle ore 0:00 alle ore 24:00 eccetto veicoli autorizzati.

Per accedere e circolare occorre munirsi di autorizzazione permanente o di permesso temporaneo, rilasciati dal Comando Polizia Locale del Comune di Abano Terme. L'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo devono essere esposti sul veicolo in maniera ben visibile ed esibiti a richiesta degli organi di polizia stradale.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche. Nel caso di società, le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale.

Per la categoria dei FORNITORI l'accesso e la circolazione in ZTL è subordinato al rilascio di autorizzazioni permanenti o permessi temporanei previa verifica delle dimensioni, peso ed alimentazione dei veicoli

In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno ritirati.

Le autorizzazioni permanenti hanno durata annuale, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

All'interno della ZTL è istituito il limite massimo di velocità di 10 Km/h.

Sono autorizzati ad accedere alla ZTL previo rilascio del relativo permesso le seguenti categorie di veicoli:

- La sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita solo ed esclusivamente negli appositi spazi contrassegnati, con le seguenti deroghe:
  - 1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico di cose in prossimità dell'abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni;
  - 2. per gli ospiti delle attività turistiche ricettive interne alla Zona a Traffico Limitato per le sole operazioni di carico e scarico bagagli o in primo arrivo o ultima partenza è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate vicinanze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni;
- d) di approvare le modifiche relative alla segnaletica e agli accessi alla ZTL, proposte dal Comandante di P.L. con relazione prot.n. 36479 del 14.10.2017 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- e) di demandare i successivi vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta, che saranno istituiti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 – Codice della Strada, ai Dirigenti del Settore LL.PP. e Polizia Locale, in particolare prevedendo l'accesso ai seguenti veicoli:

- 1) Veicoli non adibiti al trasporto di persone di massa complessiva a pieno carico inferiore a tonnellate 2,50 (Fornitori), per le sole operazioni di carico e scarico, con transito consentito:
  - a. dalle ore 07,30 alle ore 10,30 e dalle 14,00 alle ore 16,00 di ogni giorno feriale;
  - b. dalle ore 07,30 alle ore 10,30 di ogni giorno festivo.
- 2) Il transito nella Zona a Traffico Limitato con veicoli aventi portata superiore a quella massima suindicata, può essere autorizzato qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di attività di natura edilizia o per interventi contingenti quali il rifornimento di combustibile, lo spurgo fognario, il recupero di rifiuti speciali etc..., previo parere positivo del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la conservazione della pavimentazione e delle altre strutture stradali.
- 3) I veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
- 4) Tutti i veicoli in dotazione alle forze dell'ordine in servizio nel Comune di Abano Terme riportanti logo e segni distintivi di appartenenza senza bisogno di autorizzazione e di tutti gli altri veicoli di loro proprietà non riportanti logo e segni distintivi previa comunicazione effettuata prima o dopo il passaggio o rilascio di autorizzazione;
- 5) Carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada, previa comunicazione effettuata prima o dopo il passaggio o rilascio di autorizzazione;
- 6) Tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'U.S.S.L., ecc., senza necessità di autorizzazione alcuna qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa comunicazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
- 7) I veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992, n. 495, previa comunicazione prima o dopo il passaggio;
- 8) I veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici, dimoranti nell'area urbana assoggettata a ZTL e titolari di attività economiche con sede operativa all'interno della ZTL, per accedere ai garage o cortili privati di cui abbiano la proprietà o la disponibilità, con divieto assoluto di sosta sulla pubblica via previo rilascio di autorizzazione;
- 9) I veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici, dimoranti, all'interno della ZTL, sprovvisti di garage o cortile privato, per le sole operazioni di carico e scarico previo rilascio del relativo permesso.
- 10) I veicoli degli ospiti delle attività turistiche ricettive interne alla Zona a Traffico Limitato per le sole operazioni di carico e scarico bagagli, con obbligo di comunicazione alla Polizia Locale da parte dei titolari delle strutture del numero di targa del mezzo, del nominativo del proprietario e del conducente, se il cliente è persona diversa dal proprietario, oltre alla data di arrivo e di partenza dell'ospite. L'autorizzazione al transito consente all'ospite di parcheggiare il proprio mezzo nelle immediate vicinanze della struttura alberghiera;
- 11) I mezzi al servizio di commercianti e ambulanti o standisti, per il solo carico e scarico delle merci o delle attrezzature in occasione delle fiere, sagre o manifestazioni, diverse dal mercato settimanale, che la pubblica amministrazione andrà di volta in volta a istituire o patrocinare nel corso dell'anno, con sosta, se concedibile, esclusivamente nel posteggio assegnato per la sola durata delle manifestazioni;
- 12) Veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria, previa comunicazione dei numeri di targa dei mezzi;
- 13) Veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono ecc) identificabili dalla scritta dell'azienda di appartenenza previa comunicazione prima o dopo il passaggio;
- 14) Veicoli di proprietà d'istituti di vigilanza identificabili dal logo della ditta di appartenenza previa comunicazione dei numeri di targa dei mezzi;
- 15) Veicoli adibiti al trasporto di valori in sicurezza per istituti di credito o uffici postali e di vigilanza anche privati previa comunicazione prima o dopo il passaggio;
- 16) Taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente, utilizzando per la via più breve con accesso consentito solo per raggiungere gli alberghi che non hanno accesso alternativo alla ZTL (Aurora, Formentin, Due Torri, Orologio, Villa Pace, Milano) per operazioni di servizio previa comunicazione prima o dopo il passaggio;
- 17) Gli assistenti sanitari per servizio a malati terminali, previa comunicazione prima o dopo il passaggio;

- 18) I mezzi delle imprese edili o degli artigiani per interventi urgenti in cantieri o presso abitazioni o attività commerciali, siti all'interno della zona a traffico limitato previo comunicazione e rilascio autorizzazione;
  - 19) L'autovettura adibita al trasporto della sposa per il tempo strettamente necessario alla cerimonia, previo rilascio dell'autorizzazione;
  - 20) Il rilascio delle autorizzazioni potrà essere a titolo oneroso, con pagamento di una somma che verrà determinata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale;
  - 21) Le comunicazioni per le quali è prevista la possibilità del rilascio dell'autorizzazione dopo il loro passaggio, devono essere effettuate entro le 24 ore successive.
- ✓ **DIVIETI PER I VEICOLI PIU' INQUINANTI**
    - È istituito il divieto di accesso e di circolazione nella Zona a Traffico Limitato ai veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n. 98/14/CE, nella categoria internazionale N1, nonché ai veicoli immatricolati per il trasporto promiscuo di persone e cose, qualora si tratti di veicoli a benzina o diesel euro 0 o euro 1 non conformi alle corrispondenti Direttive europee;
  - ✓ **NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA FERMATA E DELLA SOSTA CON I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**
    - Al di fuori dei casi sopra indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata.

#### **DOPO DI CHE DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, stante la necessità di riordinare la circolazione e aumentare la sicurezza dell'area interessata dal presente provvedimento.



## **CITTA' DI ABANO TERME**

**PROVINCIA DI PADOVA**

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

### **Deliberazione della Giunta Comunale**

#### **OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO TERMALE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

- in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

Data, 15.01.2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Francesca AUFIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

*FEDERICO BARBIERATO*

IL SEGRETARIO GENERALE

*FULVIO BRINDISI*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---